



ALTO RAPPRESENTANTE
DELL'UNIONE PER
GLI AFFARI ESTERI E
LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 12.1.2016
JOIN(2016) 1 final/2

2016/0001 (NLE)

Version désensibilisée du 28 juin 2016

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

RELAZIONE

- (1) Il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran attua le misure previste dalla decisione 2010/413/PESC.
- (2) Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1337, che modifica la decisione 2010/413/PESC prorogando fino al 14 gennaio 2016 l'esenzione di cui all'articolo 20, paragrafo 14, relativa agli atti e alle transazioni compiuti con riguardo alle entità elencate nella misura necessaria all'esecuzione degli obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali obblighi, se la fornitura di petrolio greggio e di prodotti petroliferi iraniani o i proventi derivati dalla loro fornitura corrispondono al rimborso di importi insoluti con riguardo a contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 a persone o entità situati nel territorio degli Stati membri o sotto la loro giurisdizione, ove detti contratti prevedano specificamente tali rimborsi.
- (3) Il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/.../, che proroga ulteriormente l'esenzione suddetta fino al 4 febbraio 2016.
- (4) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare tale proroga.
- (5) L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione europea propongono di modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 267/2012.

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC¹,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio² attua le misure previste dalla decisione 2010/413/PESC.
- (2) Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1337, che modifica la decisione 2010/413/PESC prorogando fino al 14 gennaio 2016 l'esenzione di cui all'articolo 20, paragrafo 14, relativa agli atti e alle transazioni compiuti con riguardo alle entità elencate nella misura necessaria all'esecuzione degli obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali obblighi, se la fornitura di petrolio greggio e di prodotti petroliferi iraniani o i proventi derivati dalla loro fornitura corrispondono al rimborso di importi insoluti con riguardo a contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 a persone o entità situati nel territorio degli Stati membri o sotto la loro giurisdizione, ove detti contratti prevedano specificamente tali rimborsi.
- (3) Il ... gennaio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/.../, che proroga ulteriormente l'esenzione suddetta fino al 4 febbraio 2016.
- (4) Poiché la misura in questione rientra nell'ambito di applicazione del trattato, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
- (5) Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (UE) n. 267/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

¹ GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.

² Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1).

All'articolo 28 bis, lettera b), del regolamento (UE) n. 267/2012, le parole “fino al 14 gennaio 2016” sono sostituite dalle parole “fino al 4 febbraio 2016”.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente